

Codice A1805B

D.D. 29 novembre 2023, n. 2936

Art. 114 del D.Lgs. 152/2006; D.M. 30/06/2004; art. 33 del D.P.G.R. 2/R del 09/03/2022 e art. 14 del D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi - Approvazione rinnovo del "Progetto di gestione della diga di Lavagnina Inferiore", sita nel comune di Casaleggio Borio (AL), presentato da Iren Acqua...



ATTO DD 2936/A1805B/2023

DEL 29/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: Art. 114 del D.Lgs. 152/2006; D.M. 30/06/2004; art. 33 del D.P.G.R. 2/R del 09/03/2022 e art. 14 del D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi - Approvazione rinnovo del "Progetto di gestione della diga di Lavagnina Inferiore", sita nel comune di Casaleggio Borio (AL), presentato da Iren Acqua SpA.

Premesso che :

con il decreto 12 ottobre 2022, n. 205 è stato approvato il nuovo Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che abroga il precedente decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004;

il suddetto decreto, all'art. 11, prevede che i progetti presentati prima della data di entrata in vigore dello stesso (25 gennaio 2023), ancorché non ancora approvati dalla regione, sono approvati secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004;

il proponente Iren Acqua SpA ha trasmesso per l'approvazione il Progetto di Gestione della diga di Lavagnina Inferiore con istanza del 06/12/2022, quindi è da applicarsi la disciplina del DM 30 giugno 2004;

detto decreto fornisce i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

l'art. 3 del DM 30/06/2004 pone in capo ai gestori l'obbligo di redigere il progetto di gestione per i propri invasi e alle regioni il compito di approvarlo, previo parere preventivo dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, che nel caso dello sbarramento in oggetto risulta essere il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino;

l'art. 33, comma 1, del D.P.G.R. 2/R del 09/03/2022 stabilisce che gli articoli e gli allegati relativi alle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, del precedente D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004, continuano a trovare applicazione fino all'emanazione di uno specifico regolamento regionale in attuazione del piano di tutela delle acque (PTA), regolamento ad oggi non ancora emanato;

Premesso inoltre che con determinazione n. 1908 del 01/09/2008 dell'allora Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo era stato approvato il "Progetto di gestione degli invasi di Lavezze, Lungo, Badana e Lavagnina Inferiore", presentato dalla società Mediterranea delle Acque, stabilendo che il progetto stesso avrebbe avuto validità quinquennale, dopodiché avrebbe dovuto essere aggiornato e presentato nuovamente alla regione per l'approvazione;

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 21 ter del D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004, l'autorità competente per l'espletamento del procedimento di approvazione dei progetti di gestione è il Settore regionale competente in materia di sbarramenti (Settore Difesa del Suolo della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica) e pertanto il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Settore Difesa del Suolo;

nei giorni data 10/03/2023 e 27 /03/2023 sono state effettuate le riunioni della conferenza di servizi di cui all'art. 21 quater c. 3 del D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004, per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, nel corso delle quali alcuni enti partecipanti hanno manifestato la necessità di integrazioni documentali per chiarire alcuni aspetti sia di carattere ambientale che attinenti alla sicurezza dell'opera e dei territori a valle di essa;

in seguito a tali incontri, con nota Prot. 15849 del 07/04/2023, il responsabile del procedimento ha inviato al proponente una formale richiesta di integrazioni indicando puntualmente le informazioni da integrare in un termine di 90 giorni;

con lettera del 10/07/2023 (protocollo Regione Piemonte n. 29674 del 10/07/2023) il proponente ha quindi trasmesso una nuova versione del progetto di gestione, comprensiva di una parte delle integrazioni richieste, chiedendo contestualmente altri 60 giorni di tempo per produrre le restanti integrazioni. La proroga è stata concessa con nota prot. n. 30223 del 13/07/2023;

con lettera del 13/09/2023 (protocollo Regione Piemonte n. 38837 del 13/09/2023) il proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni, ad eccezione di quella relativa al punto 1 della richiesta del responsabile del procedimento, relativo alla programmazione e alle modalità di effettuazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria.

con lettera del 08/11/2023 (protocollo Regione Piemonte n. 48127 del 09/11/2023) il proponente ha trasmesso le ultime integrazioni necessarie all'approvazione del progetto, rispondendo alle richieste di cui sopra.

in seguito all'esame delle integrazioni prodotte, opportunamente trasmesse dalla Regione Piemonte agli enti componenti la conferenza, questi ultimi hanno dichiarato di non ravvisare elementi ostativi all'approvazione dello stesso, indicando tuttavia alcune condizioni e prescrizioni alle quali il proponente dovrà ottemperare;

fra gli enti di cui sopra è compreso l'Ufficio tecnico per le dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, il cui parere è necessario ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, espressosi con note prot. n. 4405 del 27/02/2023 e n. 21116 del 26/09/2023;

per quanto sopra detto, si può considerare conclusa l'istruttoria del progetto di gestione;

Visti i pareri forniti dalle strutture regionali, ai sensi dell'art. 21 quater c. 2 del D.P.G.R. 12/R del 2004:

- nota prot. n. 2085/A19000 del 23/02/2023 del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- note prot. n. 47936/A16000 del 31/03/2023 e n. 149350/A16000 del Settore Tutela e uso sostenibile delle acque;

nonché quelli forniti dai soggetti portatori di interessi pubblici, ai sensi dell'art. 21 quater c. 3 del D.P.G.R. 12/R del 2004:

- nota prot. n. 26096 del 13/03/2023 del Dipartimento di prevenzione dell'ASL AL;
- nota prot. 2929 del 21/11/2023 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese, con la quale è stata trasmessa la determinazione dirigenziale 290/23, avente ad oggetto "Parere endo procedimentale di incidenza (Valutazione dei possibili effetti) ex DPR 357/97 e s.m.i., art. 5; L.R. n. 19/2009 e s.m.i., art. 43 sul progetto di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi di Lavagnina e Lavezze";

Visti i verbali delle riunioni della conferenza di servizi tenutesi il 10/03/2023 e il 27/03/2023 e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Si ritiene pertanto di approvare il progetto di gestione relativo alla diga di Lavagnina Inferiore, sita nel comune di Casaleggio Borio (AL), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nel dispositivo.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 30/06/2004 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.M. 12/10/2022, n. 205;

- la L.R. 25/2003 e s.m.i.;
- la L.R. 23/2008 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 2/R del 09/03/2022;
- il D.P.G.R. 12/R del 09/11/2004 e s.m.i.;

DETERMINA

di approvare l'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo della diga di Lavagnina Inferiore, sita nel comune di Casaleggio Borio (AL), presentato da Iren Acqua SpA, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
- 2) nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svasso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto, per la trasmissione degli eventuali piani operativi o programmi di sintesi dei necessari preavvisi indicati dal D.M. 12/10/2022, n. 205;
- 3) per quanto riguarda la contaminazione da mercurio rilevata nell'ittiofauna presente nell'invaso, il cui tenore può variare a seconda di specie, dimensione ed età dei pesci con varie gradazioni di bioaccumulo, si suggerisce di attivare opportuni accordi con l'ufficio provinciale competente per la pesca, al fine di escludere il rischio di attività alieutica a fini alimentari a carico di esemplari con concentrazioni di mercurio nelle carni potenzialmente superiori alle soglie di edibilità previste dalla normativa specifica (per Hg 0,50 mg/Kg p.f. ai sensi del Reg. 1881/2006/CE - ...tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari”).

In considerazione poi della modesta ma rilevabile presenza del medesimo contaminante sia nelle rocce locali sia nei ruderi rinvenuti sott'acqua, si richiede che, in occasione di eventuali movimentazioni o asportazioni meccaniche di sedimenti nell'invaso, siano esse per ripristino della capacità utile ovvero per consentire interventi strutturali agli organi di ritenuta o scarico, sia effettuata, almeno per il parametro mercurio, una caratterizzazione del materiale da movimentare in prossimità del paramento di monte, non limitata alla porzione superficiale del sedimento, bensì estesa alle sue porzioni profonde o comunque a quelle potenzialmente interessate dai lavori, onde potersi escludere accumuli locali del contaminante potenzialmente mobilizzabili.

In considerazione degli usi anche idropotabili della risorsa idrica invasata ovvero captata a valle dello sbarramento, nel corso degli interventi di cui al precedente punto 1 dovrà comunque essere verificata, con periodicità sufficiente, sulla base della tipologia e della durata delle operazioni in programma, la concentrazione del mercurio disciolto nelle acque esitanti dall'invaso o eventualmente captate in corso d'opera e post-operam; gli esiti analitici delle suddette indagini dovranno essere resi noti al Settore Tutela e uso sostenibile delle acque della Regione Piemonte ed al dipartimento ARPA competente per territorio;

- 4) ai fini di tutelare le biocenosi fluviali e lacustri interessate dal progetto di gestione in oggetto e da quello della diga di Lago Lavezze, si richiede che l'effettuazione di susseguenti operazioni di svasso o fluitazione a carico dei due invasi sia sufficientemente distanziata sotto il profilo temporale (ad esempio distribuita in anni differenti), al fine di consentire il recupero delle comunità biologiche nel tratto di corpo idrico che intercorre fra i medesimi; eventuali accumuli di sedimento o comunque

fenomeni di clogging in tale tratto nonchè del T. Gorzente e del T. Piota a valle dell'invaso Lavagnina Inferiore dovranno essere fatti defluire e dispersi a valle, anche tramite cacciate d'acqua di supero, prima dell'effettuazione di nuove operazioni; si richiede in ogni caso, per entrambi gli invasi, di osservare una apertura degli scarichi di fondo molto graduale, al fine di evitare fenomeni di hydropeaking a carico del corpo idrico di valle;

5) per quanto attiene la tutela della fauna ittica presente all'interno dell'invaso e a valle di questo, occorre adempiere puntualmente alle indicazioni, qui di seguito riportate, della determinazione dirigenziale 290/23 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese, avente ad oggetto "Parere endo procedimentale di incidenza (Valutazione dei possibili effetti) ex DPR 357/97 e s.m.i, art. 5; L.R. n. 19/2009 e s.m.i., art. 43 sul progetto di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi di Lavagnina e Lavezze":

a) effettuare le operazioni di svaso in modo da mitigare l'impatto a valle del rilascio, ovvero minimizzare l'incremento di portata al fine di non alterare la concentrazione dei solidi sospesi e del chimismo;

b) la gestione ordinaria e straordinaria degli invasi non deve comportare attività di spurgo e movimentazione dei depositi interni all'invaso;

c) per quanto riguarda la re-immissione dell'ittiofauna a seguito del recupero della funzionalità dell'invaso, occorre prevedere il trattenimento (non re-immissione) delle specie alloctone, da destinarsi secondo le specifiche fornite dalla Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente, Servizio Tutela Risorse Idriche, Ufficio Tecnico ittiofauna;

d) come specificato nello Studio di incidenza, "eventuali future attività di svaso e messa in asciutta devono essere concentrate nel periodo invernale e non protrarsi oltre il termine ultimo della fine del mese di marzo". "Dalle tabelle riportanti l'elenco delle specie censite complessivamente nelle due stazioni di torrente Gorzente e Piota emerge come, nel periodo che va dal mese di aprile al mese di luglio, la porzione di torrente oggetto di studio è potenzialmente interessata dall'attività migratoria e riproduttiva delle specie ittiche autoctone elencate; in questi mesi va evitata ogni tipo di perturbazione al corso d'acqua". In relazione a quanto il proponente declina come possibilità che "Eventuali deroghe da parte dell'Ente Gestore del SIC/ZPS a tali periodi potranno essere valutate in relazioni a situazioni di emergenza o necessità derivanti dal mantenimento della sicurezza dell'impianto di sbarramento e della piena funzionalità degli organi di scarico", ai sensi delle norme vigenti, richiamata la DGR n. 55-7222/2023 e le Misure di conservazione Sito specifiche, occorrerà attivare la Procedura per la Valutazione di incidenza sugli interventi di svaso in eventuali periodi di criticità e al di fuori dei periodi indicati, individuando opportune mitigazioni;

e) il proponente deve attuare ogni accorgimento al fine di minimizzazione dei fenomeni di incremento di portata durante le operazioni di svaso, al fine di evitare impatti dovuti all'hydropeaking a valle.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal gestore, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del corpo idrico o impatti ambientali a suo carico non sostenibili nel tempo o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite. Eventuali ulteriori impatti significativi non previsti, segnalati da ARPA o altrimenti oggettivamente determinati, oppure la valutazione dei Piani operativi o programmi di attività trasmessi, potranno parimenti comportare la

formulazione di ulteriori prescrizioni operative da parte della Regione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 33/2013.

Gli estensori
ing. Salvatore La Monica
ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta